

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Balilla Pinchetti"
con SEZ. ASS. DI LICEO SCIENTIFICO, RAGIONERIA, GEOMETRI, I.P.I.A.
Via Monte Padrio, 12 -23037 TIRANO (SO) - Tel. 0342701439 -Fax 0342702098



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

AGGIORNATO NEL MESE DI MAGGIO 2009

INDICE

Premessa	3
Principi generali.....	3
I. LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI... 4	4
Art. 1 Libertà di espressione	4
Art. 2 Libertà di assemblea degli studenti	4
Art. 3 Libertà di assemblea dei genitori.....	5
Art. 4 Libertà di assemblea del personale della scuola.	5
II. COMPORAMENTI DEGLI STUDENTI NELL’ISTITUTO.....	6
Art. 5 I doveri.....	6
Art. 6 Comportamento corretto (cfr. art. 3 comma 2 e 3 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).....	6
Art. 7 Corretto uso delle strutture scolastiche (cfr. art.3 comma 5 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).....	6
Art. 8 Osservanza delle disposizioni di sicurezza (cfr. art.3 comma 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).....	7
Art. 9 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari (cfr. art. 4 comma 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)	7
Art. 10 Sanzioni disciplinari (cfr. art. 4 commi 2, 3 e 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).....	8
Art. 11 Ulteriori conseguenze disciplinari	10
Art. 12 Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento (D. M. n.5 del 16 gennaio 2009).....	10
Art. 13 Organi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari (cfr. art. 5 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)	13
Art. 14 Impugnazioni e ricorsi (cfr. art. 5 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse).....	14
III. FREQUENZA E ASSENZA DEGLI ALUNNI ALLE LEZIONI	16
Art. 15 Frequenza delle lezioni (cfr. art. 3 comma 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).....	16
Art. 16 Vigilanza sugli alunni.....	16
Art. 17 Giustificazioni delle assenze da parte dei genitori.....	17
Art. 18 Annotazione delle giustificazioni delle assenze degli alunni da parte dei docenti.....	18
Art. 19 Ritardi di singoli allievi e loro giustificazione	18
Art. 20 Uscite anticipate di singoli allievi.....	18
Art. 21 Entrate posticipate o uscite anticipate di intere classi.....	19
Art. 22 Astensioni collettive dalle lezioni.....	19
Art. 23 Esonero dalle attività sportive	19
IV. VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	19
Art. 24 Visite e viaggi di istruzione	19

Premessa

Il Consiglio di Istituto dell'Istituto di Istruzione Superiore "B. Pinchetti", a cui compete la formulazione del Regolamento di istituto, a norma dell' art. 6 del D.P.R. 416 del 31.05.74, fissa i seguenti criteri fondamentali relativi all'organizzazione dell'attività d'istituto.

Principi generali

Le norme del regolamento interno dell'Istituto tendono a rispecchiare nella comunità scolastica le finalità democratiche della Costituzione, nel rispetto delle vigenti leggi. L'Istituto, con la collaborazione di tutte le componenti della vita scolastica, svolge un'azione formativa adatta a promuovere negli studenti una retta coscienza civica, ispirandosi al principio di uguaglianza di tutti nei diritti fondamentali, al di là di ogni forma di discriminazione, per prepararli ad assolvere i doveri scolastici e per porli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale. In questa prospettiva il Regolamento si pone come strumento per la proficua distribuzione del tempo di lavoro e dell'impegno delle componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale non docente, genitori) per promuovere il senso di responsabilità e favorire la partecipazione e la cooperazione di tutti alla vita scolastica; a tal fine fa proprio lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D. P. R. 249 del 24.6.98).

Il rispetto di tutte le norme, la regolarità e l'efficienza della vita scolastica sono affidati alla responsabilità dei docenti, dei non docenti, degli alunni e dei genitori prima che alle misure disciplinari. Nel caso in cui si verificano comportamenti scorretti per situazioni di inadempienza o di infrazione della normativa vigente si applicano i procedimenti e le sanzioni disciplinari previsti per legge (cfr. artt. 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e il successivo art. 10 e 11 del presente regolamento).

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi, responsabilmente espressi dalle sue componenti: studenti, genitori, docenti e personale ATA. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire da forze sociali e culturali organizzate, esterne alla scuola.

I.**LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
E DI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI****Art. 1 Libertà di espressione.**

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione.

Gli studenti possono pronunciarsi a riguardo delle decisioni importanti in merito all'organizzazione della scuola, avanzando le loro proposte ed esprimendo i loro pareri.

Art. 2 Libertà di assemblea degli studenti

Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola usufruendo degli spazi che sono messi a loro disposizione, mediante le assemblee d'Istituto e di classe, mediante la libertà associativa, intervenendo nella fase dell'elaborazione e di deliberazione di decisioni che li riguardano, con un coinvolgimento effettivo e formale, oltre che nella partecipazione alle decisioni all'interno del Consiglio di Istituto.

Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito degli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dei D.P.R. 567/96 e sue modifiche ed integrazioni.

Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti ed eventuali convenzioni con associazioni costituite.

Definizione di assemblee.

Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali d'istituto può articolarsi in assemblee di corsi o di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco, che ha la possibilità di richiedere riunioni fuori dell'orario delle lezioni. E' consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto e, per ciascuna classe, di un'Assemblea di Classe al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata la prima e di due ore la seconda.

Regolamento delle assemblee.

L'assemblea di Classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle Assemblee di Istituto svolte durante le lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. A

richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione. All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo delegato che vigilano sull'ordinato svolgimento, gli insegnanti che lo desiderano, i quali possono prendere la parola nel corso dell'assemblea, se richiesto dagli studenti. Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale, a cura di chi presiede l'assemblea o di un segretario appositamente nominato. L'insegnante in servizio è tenuto ad esercitare la normale vigilanza durante le assemblee di classe. Le assemblee vanno richieste con congruo anticipo e devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima dell'effettuazione. Gli aspetti organizzativi sono curati dagli alunni con la collaborazione del docente incaricato della funzione strumentale al piano dell'offerta formativa preposto a tale compito.

Art. 3 Libertà di assemblea dei genitori

E' possibile richiedere delle assemblee di classe, aperte a tutti i genitori, presentando al preside le relative domande almeno una settimana prima della data prevista, indicando il giorno, l'orario e l'ordine del giorno della riunione. Le domande devono essere firmate dai genitori rappresentanti di classe o dalla maggioranza dei genitori della classe. Ottenuta l'autorizzazione del preside, i richiedenti genitori comunicheranno ai restanti genitori la data, l'orario e l'ordine di giorno concordati. Alle assemblee di classe possono partecipare, su richiesta dei genitori, il preside, i docenti e gli studenti della classe. Ai Consigli di Classe possono partecipare solo i genitori eletti come rappresentanti di classe, mentre la seduta del Consiglio di Classe relativa ai libri di testo è aperta alla presenza di tutti i genitori.

Art. 4 Libertà di assemblea del personale della scuola.

Per quanto concerne il personale docente o ATA, la libertà di assemblea è garantita e tutelata dal CCNL all'art. 8 (assemblee sindacali) e ad essa si rimanda per le indicazioni normative che la regolano.

II. COMPORAMENTI DEGLI STUDENTI NELL'ISTITUTO

Art. 5 I doveri.

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono alla formazione e all'educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Il personale docente e non docente fa riferimento a quanto stabilito nel CCNL in relazione ai propri doveri; per quanto concerne gli studenti si fa riferimento allo Statuto degli studenti e delle studentesse dal quale sono desumibili i seguenti doveri: frequenza alle lezioni, rispetto, comportamento corretto, osservanza delle disposizioni organizzative e della sicurezza, uso corretto delle strutture e dell'ambiente scolastico. Il primo di questi doveri troverà esplicazione più articolata nella parte terza del presente regolamento.

Art. 6 Comportamento corretto (cfr. art. 3 comma 2 e 3 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

Gli studenti sono tenuti ad assumere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e non docenti il rispetto anche formale delle norme di buona educazione. Sono chiamati a partecipare al dialogo educativo, ad essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni e a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica. Più concretamente sono tenuti a intervenire puntualmente alle lezioni, ad avere con sé e a presentare il libretto in caso di richiesta dell'insegnante, a restituire tempestivamente i compiti in classe debitamente firmati entro cinque giorni dalla consegna.

Gli studenti possono accedere negli edifici della Sede e dell'IPIA a partire dall'apertura mattutina delle 7,50 e al suono del primo campanello, mentre le lezioni avranno inizio alle ore 7,55, dopo il suono del secondo campanello. Coloro che al suono del secondo campanello non siano già giunti in classe sono da considerare in ritardo e questo deve essere segnato sul registro di classe.

Sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante l'intervallo, in cui possono uscire dalle aule e sostare nei corridoi, nell'atrio della scuola e negli spazi all'aperto a ciò destinati, usufruire dell'area giovani, ma non possono uscire dal perimetro della scuola.

Sono tenuti inoltre ad osservare, come anche le altre componenti e i genitori ammessi nell'edificio, le norme vigenti sul divieto di fumare e sul corretto uso dei telefoni cellulari.

Art. 7 Corretto uso delle strutture scolastiche (cfr. art.3 comma 5 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Ogni studente è tenuto a conservare con cura il proprio posto di lavoro e gli arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui si svolge l'attività scolastica.

Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche,

nei limiti della disponibilità del personale responsabile. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali. Qualora risulti impossibile individuare le responsabilità del danno, potrà essere richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno usufruito di ciò che è stato danneggiato.

Gli studenti sono tenuti a rispettare gli spazi attrezzati per la distribuzione di bevande e merende, i regolamenti che ne disciplinano il funzionamento, la raccolta dei rifiuti e la cura nel non sporcare, per colpevole negligenza, gli spazi comuni.

L'uso dei laboratori, con la presenza del docente, responsabile della sorveglianza degli alunni, prevede il rispetto dei regolamenti specifici in essi affissi, che disciplinano la fruizione delle attrezzature in esso contenute, ricordano le normative di sicurezza a cui attenersi, esplicitano le procedure da seguire in caso di emergenze e/o malfunzionamenti.

Art. 8 Osservanza delle disposizioni di sicurezza (cfr. art.3 comma 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni relative alla sicurezza nella scuola richiamate dai regolamenti dei laboratori, sviluppate nel Piano della Sicurezza di cui la scuola è dotata.

Gli studenti non devono sostare sulle scale di sicurezza, non devono porre ostacoli all'apertura delle uscite di emergenza e devono eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "Piano di evacuazione" dell'edificio scolastico (anche se si trattasse di una esercitazione).

In caso di infortunio di qualsiasi tipo, sia nelle aule che in palestra, l'allievo interessato, insieme all'insegnante alla presenza del quale è avvenuto l'infortunio, deve comunicare immediatamente il fatto alla Presidenza.

Art. 9 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari (cfr. art. 4 comma 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari derivano dai doveri identificati all'art.3 dello Statuto degli Studenti e delle studentesse e sono suddivisi nei seguenti ambiti:

- frequenza scolastica;
 - rispetto degli altri;
 - diritti e doveri nella comunità di apprendimento;
 - disposizioni organizzative e della sicurezza;
 - uso delle strutture e dei macchinari.
1. Comportamenti contrari al dovere della frequenza scolastica:
 - a. ritardo nell'ingresso senza giustificazione;
 - b. il ritardo nell'ingresso o l'anticipo dell'uscita, quando diventino abituali e tali da compromettere l'attività didattico-educativa;
 - c. assenza non giustificata;
 - d. assenza mirata ad evitare una prova di verifica orale o scritta

(assenza strategica).

2. Comportamenti contrari al dovere del rispetto degli altri:
 - a. reati e compromissione dell'incolumità delle persone;
 - b. violenze fisiche verso gli altri;
 - c. violenze psicologiche verso gli altri;
 - d. atti di maleducazione nei confronti del docente;
 - e. atti di maleducazione nei confronti dei compagni;
 - f. linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri.
3. Comportamenti contrari ai doveri nella comunità di apprendimento:
 - a. mancanza del materiale didattico occorrente;
 - b. disturbo delle attività didattiche;
 - c. utilizzo del telefono cellulare o di altri apparecchi elettronici non previsti nell'attività didattica (lettori MP3, console videogiochi, computer palmari ecc.);
 - d. utilizzo degli strumenti tecnologici con modalità che impediscano lo svolgimento regolare delle lezioni (navigazione in internet nei laboratori informatici quando non prevista dal docente);
 - e. non rispetto delle consegne a casa;
 - f. non rispetto delle consegne a scuola.
4. Comportamenti che violano le norme sulla sicurezza o che contraddicono le modalità organizzative della scuola:
 - a. fumare all'interno degli edifici dell'Istituto;
 - b. fumare in tempi diversi dall'intervallo;
 - c. azioni contrarie al decreto 81/2008 e successive modificazioni in materia di sicurezza;
 - d. mancanze rispetto ai regolamenti dei laboratori e delle aule speciali.
5. Comportamenti che danneggiano o deteriorano intenzionalmente le strutture e le apparecchiature dell'Istituto:
 - a. danneggiare materiali, arredi e strutture;
 - b. sporcare l'ambiente scolastico, le strutture e gli arredi.

Dei danni arrecati intenzionalmente risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile.

Art. 10 Sanzioni disciplinari (cfr. art. 4 commi 2, 3 e 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonizione scritta;
- b. censura scritta;
- c. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;

- 1) Lo studente riceve la sanzione disciplinare dell'**ammonizione scritta** quando:
 - a. compie mancanze ai suoi doveri scolastici o non frequenta regolarmente le lezioni;
 - b. presenta assenze non giustificate o strategiche;

- c. ritarda nell'ingresso o anticipa l'uscita in maniera abituale e tale da compromettere l'attività didattico-educativa.
- 2) Lo studente riceve la sanzione della **censura scritta** per:
- a. ripetute mancanze ai suoi doveri scolastici, già sanzionate da almeno due ammonizioni;
 - b. aver violato il Regolamento di Istituto;
 - c. avere compromesso il regolare svolgimento dell'attività scolastica.
- 3) Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni nei seguenti casi:
- a. per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due censure;
 - b. per offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola;
 - c. per comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri;
 - d. per danni arrecati volontariamente alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature;
- 4) Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni:
- a. quando vi siano reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana;
 - b. quando vi sia un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica.
- In tali periodi, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.**
- 5) Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, del solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico nei casi di:
- a. recidiva di atti di violenza grave;
 - b. recidiva di atti connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

Tale sanzione viene irrogata ove lo studente, malgrado gli interventi esperiti per un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità durante l'anno scolastico, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.

Art. 11 Ulteriori conseguenze disciplinari

1. Gli articoli 1 e 3 dello Statuto degli studenti enunciano per gli alunni il dovere della collaborazione attiva al processo di formazione mediante la frequenza regolare e l'assiduo impegno nello studio.
2. Le mancanze di cui all'art. 9 del presente regolamento, ove abbiano avuto come esito una sanzione disciplinare irrorata da un organo competente, possono considerarsi un rifiuto palese del dialogo educativo e formativo che l'Istituto propone nel POF, nel presente regolamento e negli atti amministrativi e organizzativi che la scuola mette in atto durante l'anno scolastico.
3. Gli alunni che hanno rifiutato il dialogo educativo, possono essere invitati a svolgere delle attività di recupero personalizzate, può essere loro richiesto di contribuire economicamente per l'accesso ai corsi che la scuola organizza con un aggravio di spesa, per consentire il recupero degli alunni.
4. Le ulteriori conseguenze disciplinari possono essere irrogate dal Dirigente o dal Consiglio di classe.

Art. 12 Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento (D. M. n.5 del 16 gennaio 2009)**1. Finalità della valutazione del comportamento degli studenti.**

- a. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità:
 - accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
 - verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
 - diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
 - dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.
- b. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

2. Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento.

La valutazione, espressa in decimi in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa

collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

3. Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento.

Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente.

La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali l'art. 10, comma 4 e 5 del presente Regolamento prevede l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) o l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
- successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui al comma 1 del presente articolo.

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa

sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

5. Griglia della valutazione del comportamento degli studenti.

Al fine di uniformare, in sede di scrutinio intermedio e finale, la valutazione del comportamento da parte dei consigli di classe viene applicata la tabella di correlazione tra voto numerico e i seguenti indicatori:

- rispetto del Regolamento di Istituto e delle sue norme disciplinari;
- partecipazione alle attività didattiche;
- collaborazione con insegnanti e compagni;
- rispetto delle consegne scolastiche;
- puntualità e frequenza.

Il voto sarà attribuito in base alla presenza della maggioranza degli indicatori, tranne il voto 5 che risponde alle indicazioni previste dal D.M. 5, 16 gennaio 2009:

10	a. scrupoloso rispetto del regolamento scolastico b. interesse e partecipazione costanti alle attività didattiche c. costruttiva collaborazione con insegnanti e compagni d. regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche e. puntualità e frequenza regolare
9 - 8	a. rispetto del regolamento scolastico b. buona o discreta partecipazione alle attività didattiche c. collaborazione con insegnanti e compagni d. adempimento delle consegne scolastiche e. puntualità e frequenza regolare
7 - 6	a. osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica b. partecipazione discontinua o scarsa alle attività didattiche e/o disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e/o infrazioni al Regolamento scolastico c. collaborazione discontinua con insegnanti e compagni d. svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche e. puntualità e frequenza non regolare f. presenza di sanzioni disciplinari (censura e/o sospensione).

5

- a. quando vi siano reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana;
- b. quando vi sia un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica;
- c. recidiva di atti di violenza grave;
- d. recidiva di atti connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.
- e. presenza di sanzioni disciplinari (sospensione superiore a quindici giorni).

Tale valutazione viene attribuita ove lo studente, malgrado gli interventi esperiti per un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità durante l'anno scolastico, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.

Art. 13 Organi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari (cfr. art. 5 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

1. Gli organismi scolastici competenti a deliberare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:
 - a. i singoli docenti per l'ammonizione scritta relativa al punto 1 dell'art. 10;
 - b. il Dirigente, su segnalazione dei docenti, per la sanzione della censura scritta relativa al punto 2 dell'art. 10;
 - c. il Consiglio di classe, mediante convocazione straordinaria, per la sanzione della censura scritta relativa al punto 2 dell'art. 10;
 - d. il Consiglio di Classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica relativa al punto 3, 4 dell'art. 10;
 - e. il Consiglio di Istituto, su segnalazione del Consiglio di Classe, per la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, relativa al punto 4 e 5 dell'art. 10.
2. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado più lieve.
3. Se i comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono stati commessi dallo studente durante le sessioni d'esame, le sanzioni disciplinari relative saranno deliberate dalla Commissione d'esame.
4. In ottemperanza a quanto espresso nel comma 3 dell'art. 4 dello Statuto degli studenti e cioè che "nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato dapprima invitato ad esporre le proprie ragioni", nel caso di ammonizione, censura o allontanamento temporaneo, lo studente, entro i due giorni successivi, può presentare giustificazione scritta all'organismo che ha deliberato la sanzione e ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 giorni.
5. I provvedimenti adottati dal Consiglio di Classe saranno motivati nel verbale dello stesso e tale motivazione sarà comunicata alla famiglia dello studente,

oppure direttamente allo studente se maggiorenne, in un apposito colloquio dal docente coordinatore del Consiglio di Classe.

Art. 14 Impugnazioni e ricorsi (cfr. art. 5 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse)

1. Contro le deliberazioni del Consiglio di Classe relative all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, lo studente può presentare ricorso al U.S.P. entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione ai sensi dell'art. 5 comma 1 dello Statuto degli studenti e in applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 328 comma 4 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297 (testo unico).

Il U.S.P., a proposito dei reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria contro le violazioni dello Statuto degli studenti, ha costituito un organo di garanzia apposito, come indicato dal comma 4 dell'art. 5 dello Statuto.

2. Per la sanzione disciplinare della censura scritta è ammesso ricorso da parte dello studente all'organismo di garanzia costituito nell'Istituto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.
3. L'organismo di garanzia dell'Istituto, è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, e – in analogia all'organismo di garanzia del C.S.A. - da due studenti, un genitore e tre docenti; gli studenti e i genitori sono designati annualmente dai propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, i docenti dal Collegio dei Docenti.

Le funzioni dell'OG sono:

- controllo sull'applicazione del Regolamento;
- proposte di eventuali modifiche/integrazioni;
- informazione sul Regolamento di Istituto;
- assistenza agli organismi di disciplina dei Consigli di classe nella definizione delle sanzioni sostitutive;
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso;
- intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

Il ricorso all'OG avviene entro quindici (15) giorni dall'irraggiungibilità della sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse.

In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola.

Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

La decisione viene verbalizzata e pubblicata mediante l'affissione in un apposito albo.

L'OG si riunisce obbligatoriamente nei mesi di ottobre e febbraio per procedere all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento secondo le modalità

prestabilite.

Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza di 4 eletti (tra cui almeno uno studente) per avere validità legale. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza e per consenso, a discrezione dell'OG stesso. L'OG ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad avere una formazione specifica ed una supervisione di esperti su temi attinenti la propria funzione (risoluzione dei conflitti, negoziazione, normativa scolastica...).

III. FREQUENZA E ASSENZA DEGLI ALUNNI ALLE LEZIONI

Art. 15 Frequenza delle lezioni (cfr. art. 3 comma 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

La frequenza delle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. Durante le ore di lezione i docenti in orario possono autorizzare ad uscire dall'aula un solo studente per volta, per breve tempo e per valide ragioni: la mancata partecipazione, non autorizzata, a singole lezioni viene segnalata alla famiglia e al consiglio di classe e può avere rilevanza sulla formulazione della valutazione del comportamento.

Gli studenti sono chiamati a partecipare attivamente al dialogo educativo attraverso la correttezza, la puntualità, la fedeltà agli impegni e un costruttivo apporto alla vita scolastica; sono tenuti ad avere con sé e a presentare il libretto in caso di richiesta dell'insegnante, a restituire tempestivamente i compiti in classe debitamente firmati, esponendo, eventualmente, le proprie osservazioni.

Art. 16 Vigilanza sugli alunni

1. Da parte dei **docenti** Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni:
 - a. Il personale docente dovrà trovarsi in classe, in base all'art. 42 comma 5 del CCNL maggio 1999, alle ore 7.45 e le lezioni inizieranno alle ore 7.50.
 - b. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive) che vengono svolte nell'orario scolastico, su proposta degli insegnanti che se ne assumono la responsabilità a norma di legge. Le classi interessate sono accompagnate dai rispettivi insegnanti, che si sono fatti promotori dell'iniziativa. I problemi organizzativi, che ne derivano all'istituto, sono di competenza dell'autorità scolastica. Per gli studenti, se l'attività prevede l'uscita dalla sede scolastica, è necessaria l'autorizzazione dei genitori per i minorenni, la dichiarazione di essere a conoscenza dell'attività per i maggiorenni.
 - c. Durante l'intervallo delle lezioni il personale docente in servizio durante l'ora precedente, coadiuvato dal personale non docente, è responsabile del comportamento degli alunni, e sorveglierà i corridoi o il cortile in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. Eventuali presenze nei cortili della scuola di persone non autorizzate, rilevate dai docenti o dal personale ATA, devono essere tempestivamente comunicate al Dirigente o a un suo collaboratore.
 - d. Al termine delle lezioni l'uscita degli studenti avverrà sotto la responsabilità del personale docente in orario.
 - e. Gli operatori scolastici effettuano il servizio di vigilanza dei locali della scuola e, in casi di particolare necessità, degli alunni affidati alla loro sorveglianza.

- f. Il regolare svolgimento delle assemblee studentesche di classe e di istituto è affidato alla cura del personale docente in servizio che, ove si ravvisino palesi violazioni delle norme che regolano le assemblee, può disporre l'interruzione delle medesime dando comunicazione al Dirigente e al Consiglio di classe per l'adozione di adeguati provvedimenti disciplinari (censura scritta).
2. Da parte dei **collaboratori scolastici**.
Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni:
 - a. Durante l'ingresso e l'intervallo delle lezioni il personale non docente coadiuverà il personale docente incaricato di sorvegliare il comportamento degli alunni e il corridoio o settore di atrio affidatogli in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.
 - b. Gli operatori scolastici effettuano il servizio di vigilanza dei locali della scuola e, in casi di particolare necessità, degli alunni affidati alla loro sorveglianza.
 - c. Il regolare svolgimento delle assemblee studentesche di classe e di istituto è affidato oltre che alla cura del personale docente in servizio anche alla cura del personale non docente in servizio durante il loro svolgimento.

Art. 17 Giustificazioni delle assenze da parte dei genitori

1. I genitori degli alunni iscritti all'Istituto per la prima volta potranno essere invitati a ritirare personalmente il libretto presso lo sportello della segreteria e depositare la loro firma. Tutti gli altri genitori firmeranno il libretto nell'apposito spazio. In caso di smarrimento del libretto personale, i genitori devono personalmente notificare in segreteria la perdita e ritirare e controfirmare il libretto nuovo. In caso di studenti maggiorenni, la notifica e il ritiro sarà effettuato da loro stessi.
2. Le proposte di giustificazione delle assenze, presentate per iscritto dai genitori (o dallo studente, se maggiorenne), sull'apposito libretto personale, saranno accettate dal docente in servizio all'inizio della prima ora di lezione e segnate sul registro di classe.
3. I permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata devono essere presentati in presidenza all'arrivo presso l'Istituto, anche per le ore pomeridiane e controfirmati dal Dirigente o da un suo collaboratore delegato. Il docente controfirma e annota tale autorizzazione sul registro di classe.
4. Ai genitori si chiede di collaborare con la scuola nel perseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi, anche visionando periodicamente il libretto dei voti e delle assenze, il diario e i compiti in classe – in originale o eventualmente in fotocopia – dati a casa per la firma, intervenendo alle udienze con i docenti, sia a quelle mattutine su appuntamento, che a quelle generali pomeridiane e prendendo visione delle eventuali comunicazioni scritte, redatte periodicamente dal Consiglio di Classe e dalla Dirigenza e

inviare per posta tramite la segreteria della scuola o scritte sul diario.

Art. 18 Annotazione delle giustificazioni delle assenze degli alunni da parte dei docenti

1. Le assenze sono annotate dall'insegnante della prima ora di lezione, che le registra sull'apposito spazio del registro di classe.
2. E' competenza dell'insegnante della prima ora richiedere le giustificazioni e riportarle sul registro di classe. Nel caso l'allievo dimentichi la giustificazione, l'insegnante della prima ora lo ammette in classe, segnando sul registro di classe che la giustificazione deve essere presentata il giorno seguente. Se il giorno successivo lo studente in questione non giustificherà, l'insegnante della prima ora segnalerà il caso in presidenza. Il Preside farà avvertire la famiglia, in modo da poter regolarizzare la situazione. Le assenze ingiustificate incidono sulla valutazione del comportamento.
3. Il docente Coordinatore del Consiglio Classe provvede mensilmente al controllo delle assenze giustificate e ad avvertire le famiglie in caso di assenze non giustificate, di assenze prolungate o di numerose assenze saltuarie e/o mirate ad evitare prove di verifica orali o scritte.

Art. 19 Ritardi di singoli allievi e loro giustificazione

1. Gli allievi in ritardo (fino a un massimo di 10 minuti) sull'inizio della prima ora di lezione (ore 8.00) sono ammessi dall'insegnante in orario, anche con giustificazione verbale da parte dell'allievo; tale ritardo sarà comunque annotato sul registro a cura dell'insegnante e dovrà essere giustificato il giorno successivo sul libretto delle assenze.
2. Le entrate posticipate – di norma entro le ore 9.40 – saranno autorizzate dalla Dirigenza solo se gli studenti saranno accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci o con la presentazione di apposita richiesta scritta sul libretto personale dell'allunno, controfirmata dal Dirigente o da un suo collaboratore e verranno annotate sul registro di classe a cura del docente in servizio. Tali entrate posticipate sono ammesse solo in casi di particolari necessità, per le quali è richiesta specifica documentazione.
3. Il ricorso a numerose entrate posticipate o di uscite anticipate può configurarsi come violazione del principio della frequenza assidua e puntuale, dando luogo a provvedimenti disciplinari (ammonizione scritta).

Art. 20 Uscite anticipate di singoli allievi

1. La Dirigenza può autorizzare i singoli alunni a lasciare la scuola prima del termine delle lezioni esclusivamente per casi straordinari e gravi, opportunamente documentati, dietro presentazione di richiesta scritta; tale uscita anticipata sarà annotata sul registro a cura dell'insegnante in orario. Gli alunni maggiorenni potranno lasciare autonomamente la scuola, mentre i minorenni dovranno essere rilevati da uno dei genitori o da un suo incaricato, possibilmente, fornito di delega scritta.
2. Nel caso di indisposizione durante le lezioni, l'alunno viene accompagnato dal personale non docente presso la segreteria, dove potrà comunicare

con la famiglia, concordando i tempi e le modalità con le quali può lasciare l'Istituto. L'assenza per le ore di scuola non effettuate deve essere giustificata al successivo rientro in classe.

3. Il numero delle uscite anticipate per alunno sarà monitorato dalla Presidenza e del Coordinatore del Consiglio di Classe, che, in caso di uscite anticipate ripetute, segnalerà il fatto alla famiglia.

Art. 21 Entrate posticipate o uscite anticipate di intere classi

La Dirigenza può autorizzare per iscritto e in casi eccezionali l'intera classe all'entrata posticipata o all'uscita anticipata. L'entrata posticipata o l'uscita anticipata sarà comunicata alle famiglie degli studenti minorenni con almeno un giorno di anticipo mediante avviso scritto sul diario personale, allo scopo di assicurare la tempestiva comunicazione alle famiglie. Agli studenti maggiorenni l'uscita anticipata potrà essere concessa anche senza preavviso.

Art. 22 Astensioni collettive dalle lezioni

Gli studenti assenti che non si presentano alle lezioni per adesione a forme di manifestazioni (sciopero) o per astensione collettiva dovranno presentare il giorno successivo dichiarazione del genitore sul libretto, nella quale risulti che i genitori sono a conoscenza dell'astensione dalle lezioni del proprio figlio.

Art. 23 Esonero dalle attività sportive

1. Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente dalle attività sportive devono comunque presenziare e partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le particolari condizioni soggettive. In sede di scrutinio essi riceveranno la valutazione per la parte teorica della materia.
2. L'esonero temporaneo o annuale dagli esercizi di educazione fisica è concesso solo per motivi di salute. A tal fine deve essere presentata la seguente documentazione: 1) domanda in carta semplice indirizzata al Preside e firmata da un genitore; 2) certificato del medico attestante il motivo di salute, le attività sportive dalle quali l'allievo deve essere esonerato e la durata dell'esonero stesso. Il certificato medico può essere rilasciato dal medico di famiglia quando la richiesta di esonero è inferiore a 30 giorni, deve essere rilasciato dall'ufficio di medicina sportiva dell'A.S.L. per esoneri di durata maggiore.

IV. VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 24 Visite e viaggi di istruzione.

1. Si rimanda ai criteri fissati dal Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.